

OGGETTO: procedimento in materia societaria ex D.Lgs. 5/2003 -
intermediazione mobiliare

IL CASO.it

Causa decisa all'udienza di discussione del 25.9.2008.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: come da memoria di data 17.3.2008.

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA: come da nota del 21.5.2008.

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 16, V co. D.Lgs. 5/2003, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

1) Ciò posto, va preliminarmente rilevato che gli attori hanno precisato le conclusioni nella prima memoria di replica ex art. 7 del citato D. Lgs. N. 5/2003, chiedendo in via principale di dichiararsi la nullità dei singoli ordini di acquisto dei titoli argentini per violazione da parte della convenuta dell'art. 23 co. 1 T.U., norma imperativa ex art. 1418 c.c., per inosservanza della forma scritta degli ordini di borsa "telematici", conclusi senza apposizione della cd. firma digitale e, conseguentemente, di condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo investito, pari ad Euro 44.000,00.

La convenuta ha eccepito la novità di tale domanda, per non essere la stessa stata formulata nell'atto di citazione e ha chiesto, per l'effetto, di dichiararne l'inammissibilità.

Ritiene il Collegio che siffatta domanda non sia suscettibile di configurare una mutatio libelli e, come tale, debba ritenersi ammissibile.

IL CASO.it

Si osserva, al riguardo, che nell'atto di citazione gli attori avevano richiesto, in via principale, la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. dei contratti di acquisto

dei titoli argentini conclusi dagli attori e la conseguente condanna alla restituzione delle somme investite. Si osserva, altresì, che, nella narrativa dell'atto di citazione, gli attori avevano espressamente censurato la violazione dell'art. 23 del d.Lgs. n. 58/1998, sotto il profilo dell'assenza della forma scritta, ancorché non sia stata, poi, espressamente allegata, con riguardo agli ordini impartiti per via telematica, la necessità della firma digitale.

IL CASO.it

Ne consegue che la domanda formulata nella citata memoria ex art. 7 coincide con quella spiegata, sempre in via principale, nell'atto di citazione sia per il *petitum* (nullità dei contratti di acquisto dei titoli), sia per la causa petendi, come specificata nella narrativa dell'atto (violazione dell'art. 23 del T.U., richiedente la forma scritta), risultando mutate soltanto le ragioni per le quali, nella specie, si ritiene insussistente il rispetto del requisito formale (giacché, come meglio si vedrà infra, difettando la firma digitale, il documento telematico non può ritenersi equipollente al documento scritto).

Deve, pertanto, ritenersi che la domanda in esame sia stata ritualmente proposta e, come tale, sia ammissibile.

IL CASO.it

Nel merito, si osserva, peraltro, che l'art. 21 del D.Lgs. 82/2005, invocato dagli attori a fondamento della domanda, è inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di causa, giacché tutti gli ordini di acquisto dei titoli in oggetto sono stati effettuati sotto il vigore della disciplina anteriormente vigente e, segnatamente, dell'art. 10 co. II del D.P.R. n. 445/2000, che contemplava espressamente la sola firma cd. elettronica (nel caso di specie pure assente, ma le conclusioni degli attori sono riferite espressamente alla sola firma digitale).



Ad ogni modo, va rilevato che la firma digitale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (così come, peraltro, la firma elettronica contemplata dall'art. 10 del D.P.R. n. 445/2000) è prevista dalla legge quale presupposto per l'affermazione dell'equivalenza del documento informatico all'atto scritto: è chiaro, pertanto, che tale requisito deve ritenersi essenziale soltanto nei casi in cui per determinate operazioni negoziali sia espressamente richiesta dal legislatore la forma scritta.

Tale assunto emerge con evidenza anche dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Ravenna del 22.10.2007, richiamata dagli attori a fondamento della domanda di nullità in esame: quel Tribunale, infatti, nell'affermare la necessità della firma digitale – e la conseguente nullità degli ordini impartiti senza la stessa – ha richiamato espressamente, a fondamento della decisione, l'art. 23 del T.U. bancario, laddove richiede la forma scritta a pena di nullità, sul presupposto che tale disposizione di legge dovesse intendersi riferita non solo al contratto-quadro, ma anche ai singoli contratti d'acquisto.

IL CASO.it

Senonchè ad avviso del Collegio la previsione del citato primo comma dell'art. 23 attiene esclusivamente ai c.d. contratti-quadro, che disciplinano le prestazioni dei servizi di investimento, non estendendosi l'obbligo della forma scritta ai singoli ordini, i quali attengono alle modalità meramente esecutive del rapporto instaurato dall'intermediario con gli investitori.

Ciò riceve conferma dall'art. 30 del regolamento attuativo Consob 11522/1998, che al secondo comma, lett. c), disciplinando i contratti-quadro, prescrive che gli stessi debbano necessariamente rivestire la forma scritta, nonché indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni (in tal senso, tra le altre, v. Trib. Venezia, 8.6.2005; Trib. Milano, 22.11.2006).



Ulteriore conferma si trae dal rilievo che l'art. 29 del Regolamento Consob impone espressamente la forma scritta del singolo ordine d'acquisto soltanto nei casi in cui lo stesso venga reputato "inadeguato" dall'intermediario finanziario: dal che si desume che, ad esclusione delle operazioni inadeguate, la forma scritta non è richiesta a pena di validità per le singole operazioni d'acquisto.

Se, pertanto, l'art. 23 del T.U. non può considerarsi riferito anche ai singoli ordini d'acquisto e se, conseguentemente, per questi ultimi non è richiesta la forma scritta a pena di nullità, deve, per l'effetto, ritenersi che gli ordini impartiti per via telematica senza la firma digitale, pur non potendo essere considerati equipollenti ed equivalenti al documento scritto (giacché solo la firma digitale consente di affermare tale equipollenza), siano tuttavia, validi, non essendo prescritto per essi il requisito della forma scritta a pena di nullità.

I rilievi che precedono consentono pertanto di disattendere la prima domanda proposta dagli attori.

IL CASO.it

2) Gli attori hanno chiesto, in via subordinata, di dichiararsi la risoluzione del "contratto quadro" per grave violazione degli impegni assunti con lo stesso in sede di trattative e successiva esecuzione dei singoli ordini d'acquisto, anche in tal caso con la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme investite.

La convenuta ha eccepito, pure con riguardo a tale domanda, *la mutatio libelli* e, conseguentemente, l'inammissibilità della stessa, per avere gli attori in atto di citazione richiesto la risoluzione dei soli contratti di acquisto.

Ritiene il Collegio che tale eccezione sia fondata.



[Handwritten signature]

Nella narrativa degli atti di causa, in particolare, si assume la violazione degli artt. 28 del Regolamento Consob e 21 del d.Lgs. n. 58/1998. **IL CASO.it**

Ritiene il Collegio che tale domanda sia fondata.

a) Si osserva preliminarmente, al riguardo, che l'art. 28 del Regolamento Consob prevede: al comma 1 lett. a), che *"prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questa collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore"*; al comma 1 lett. b), che *"prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questa collegati, gli intermediari autorizzati devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3"*; al comma 2) che *"gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*. **IL CASO.it**

L'art. 21 del D.Lgs. n. 58/98 prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono *"acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"* (comma 1 lett. b).

b) Tanto premesso, ritiene il Collegio, con riguardo alla fase in cui devono collocarsi gli obblighi informativi previsti dalla citata normativa, che alcun dubbio possa sussistere sul fatto che gli stessi siano stati dettati sia per la fase che precede la stipula del contratto-quadro, sia per la fase di attuazione dello stesso e, quindi, preliminarmente alla esecuzione dei singoli ordini di acquisto.

Tanto si desume inequivocamente dal tenore letterale dell'art. 28 co. II del Regolamento Consob, il quale, da un lato, prevede che tale obbligo operi non solo *"prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti"* ma anche prima *"dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questa collegati"* e, dall'altro, fa espresso riferimento ad informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della *"specifica operazione o del servizio"*.

IL CASO.it

Peraltro anche la S.C., con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 26725/07, ha avuto modo di sottolineare che i doveri di informazione previsti dalla normativa in esame *"si collocano parte nella fase che precede la stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria e in altra parte nella fase esecutiva di esso"* e che, in particolare *"doveri di informazione sussistono anche dopo la stipulazione del contratto di intermediazione e sono finalizzati alla sua corretta esecuzione"*.

Per ciò che concerne, poi, il contenuto degli obblighi in questione, va rilevato che, per quanto affermato di recente dalla S.C., l'obbligo di informazione che discende dalle menzionate disposizioni regolamentari e di legge deve tradursi in *"concrete avvertenze e specifiche indicazioni sul tipo di rischio sotteso all'operazione"*, e deve presentare il carattere dell' *"adeguatezza"*, vale a dire deve essere tale da



J

“soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente” (Cass. 17340/2008).

IL CASO.it

Le informazioni debbono essere, quindi, *“modellate alla luce della particolarità del rapporto con l’investitore, in modo da soddisfare le esigenze proprie di quel singolo rapporto”*.

Da ciò consegue che l’obbligo di informazione in esame non può, in alcun modo, ritenersi assolto con la semplice consegna, all’investitore, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, dacchè tale consegna non è sufficiente ed idonea a garantire quel flusso particolareggiato e specifico di notizie, necessario per effettuare consapevoli e ragionate scelte di investimento.

Ciò che, d’altra parte, risulta ulteriormente avvalorato dal rilievo che il citato art. 28 del Regolamento Consob prevede espressamente, in via cumulativa (e non alternativa), tanto l’obbligo di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti (co. 1 lett. b), quanto l’obbligo di informazione specifica (co. 2).

c) Ciò posto, va rilevato che, nella specie, in applicazione dell’ art. 23, ult. co. T.U.F. e dei principi generali in tema di inadempimento, la banca convenuta è tenuta a provare di avere puntualmente e correttamente adempiuto al dovere di informazione imposto dall’art. 21 T.U.F. e dall’art. 28 Regolamento Consob 11522/1998.

La banca convenuta, per contro, pur essendone gravata, non ha assolto siffatto onere, nei termini sopra specificati.

La banca, invero, risulta aver consegnato agli attori il solo documento sui rischi generali (cfr. la relativa dichiarazione degli attori all’atto della sottoscrizione del cd. contratto quadro), ma non ha dimostrato di aver dato loro *“adeguata”* informazione sulle specifiche operazioni di investimento.

IL CASO.it



Risulta, in particolare, che la Banca convenuta non ha fornito agli attori la cd. "offering circular", costituente la fonte informativa per eccellenza, siccome contenente sia le notizie storiche relative all'affidabilità dell'ente emittente, sia le informazioni specifiche sulla natura e rischiosità dell'investimento, dedotte in relazione ai parametri utilizzati dal mercato per la individuazione dei soggetti destinatari dell'offerta di vendita.

IL CASO.it

Al riguardo deve osservarsi che la circostanza non appare contestata, essendosi limitata la banca convenuta ad eccepire, sul punto, che, essendosi nella specie trattato di "collocamento privato" di obbligazioni (e non di sollecitazione all'investimento prevista dagli artt. 94 e ss. del T.U.F. che prevedono, tra l'altro, la pubblicazione di un prospetto informativo) non era "richiesta la presentazione e/o la consegna da parte della banca di alcun documento informativo quale, appunto, l'offering circular".

In verità tale argomentazione non risulta dirimente, giacchè, se è pur vero che non si tratta di collocamento privato, qui viene in rilievo non già l'obbligo di emettere uno specifico prospetto informativo, bensì quello, diverso, di consegnare un prospetto già esistente, siccome già emesso e reso disponibile dalla stessa emittente.

IL CASO.it

Ad ogni modo, anche ove volesse ritenersi, nella specie, che la banca non fosse obbligata a consegnare agli attori la *offering circular*, va comunque rilevato che la stessa non ha provato di aver assolto l'obbligo informativo con diverse modalità. In particolare, per ciò che concerne gli ordini telematici, va rilevato che la stessa banca convenuta, laddove ha allegato che gli attori hanno provveduto di propria iniziativa ad effettuare gli ordini, senza alcuna "interferenza" da parte dei



Handwritten mark or signature.

promotori, ha implicitamente ma inequivocamente riconosciuto che, con riguardo a siffatti ordini, non è intervenuta una preventiva e adeguata informazione sulla specifica rischiosità delle singole operazioni (di cui, in ogni caso, non ha fornito prova in giudizio).

IL CASO.it

Né, al riguardo, è ipotizzabile che gli obblighi informativi non operino allorquando il cliente impartisca gli ordini di acquisto per via telematica anziché per iscritto.

Il comma 2 dell'art. 28 del Regolamento Consob è, invero, al riguardo molto preciso nel vietare agli intermediari non solo di consigliare, ma anche di "effettuare" operazioni e, più in generale, di "prestare il servizio di gestione" senza la preventiva e adeguata informazione.

Da ciò deve inferirsi che la banca non è esonerata dall'obbligo dell'informazione per il solo fatto che l'investitore possa avvalersi, e di fatto si avvalga, della facoltà di impartire gli ordini per via telematica.

IL CASO.it

Tanto, del resto, risulta ulteriormente, seppure indirettamente, avvalorato dalla citata pronuncia della S.C., nella parte in cui si afferma che gli obblighi informativi sono operanti anche quando il servizio offerto dall'intermediario consista nella mera esecuzione degli ordini impartiti dal cliente (Cass. 1734/2008). Ciò, da ultimo, a tacer del fatto che, prevedendo l'art. 29 del Regolamento Consob la forma scritta per gli ordini inadeguati, e dovendosi ritenere tali gli ordini in questione (come riconosciuto dalla stessa convenuta), la banca avrebbe dovuto anche astenersi dall'eseguire le operazioni per via telematica, per esigere la conferma delle stesse nella forma scritta (l'assenza della quale, pertanto, se non rileva quale causa di nullità ai sensi dell'art. 23 citato -per le ragioni sopra




evidenziate-, indubbiamente assume rilevanza sotto il profilo dell'inadempimento alla prescrizione contenuta nell'art. 29 citato). **IL CASO.it**

Con riguardo, invece, ai due unici ordini scritti impartiti dal cliente (cfr. docc. sub 4 di parte convenuta), ritiene il Collegio che gli obblighi di informazione in esame non possano considerarsi assolti per il solo fatto che, in tali ordini, figuri la dicitura, sottoscritta dalla parte: *"comunico che ho preso atto che l'ordine si riferisce a vostro avviso ad un'operazione non adeguata alle indicazioni da me fornitevi o in vostro possesso sulla mia situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti, per tipologia"*.

Gli obblighi di informazione preventiva, invero, sono ben distinti dall'obbligo di avvertire il cliente della ritenuta inadeguatezza dell'operazione, come emerge dal rilievo che gli stessi sono separatamente disciplinati dal Regolamento Consob in due distinte disposizioni (artt. 28 e 29).

Peraltro, una generica prospettazione di inadeguatezza dell'investimento, quale quella che emerge dai due moduli in oggetto (senza alcun riferimento, specifico e concreto, alle ragioni dell'inadeguatezza -se non a mezzo dello sbarramento della casella "tipologia"-) certamente non vale a far ritenere rispettato il più volte citato art. 28, posto che tale norma, nell'esigere che le informazioni siano *"adeguate"*, e che le stesse vertano specificamente sulla *"natura, sui rischi e sulle implicazioni"* della specifica operazione, indubbiamente imponeva alla banca di esplicitare, in modo esaustivo, sia quale fosse la concreta tipologia dei titoli in oggetto (e, in particolare, come si vedrà infra, la destinazione degli stessi unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi speciali), sia il rating attribuito ai titoli al momento dell'investimento. **IL CASO.it**



g

Deve, pertanto, ravvisarsi l'inadempimento della banca agli obblighi informativi, riconducibile alla più ampia categoria dell'inadempimento contrattuale, a mente del principio -affermato dalla già citata pronuncia della S.C. n. 26725/2007- per il quale la responsabilità precontrattuale opera esclusivamente nel caso di violazioni che avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, dovendosi invece ravvisare la responsabilità contrattuale della banca ogniqualvolta la violazione degli obblighi informativi riguardi operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria.

IL CASO.it

d) Accertato l'inadempimento della convenuta ai suddetti obblighi informativi, non ne deriva necessariamente anche la prova del danno lamentato e del nesso di causalità tra questo e l'inadempimento e quindi l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in capo alla banca.

A tal fine, l'istante è tenuto provare che, laddove adeguatamente informato, non avrebbe verosimilmente acquistato i titoli in questione.

Tale prova risulta, ad avviso del Collegio, raggiunta in giudizio.

Al riguardo va, anzitutto, rilevato che gli attori hanno effettuato gli investimenti oggetto del giudizio nel periodo compreso tra l'aprile e l'agosto 2001, allorquando sussistevano elementi gravi per indurre a ritenere come probabile il futuro *default* della Repubblica Argentina, intervenuto, infatti, appena pochi mesi dopo.

IL CASO.it

Sul punto, si osserva: a) che, in base al notiziario Consob del 3.7.2000 (che può ritenersi notorio) i bond argentini erano già all'epoca obbligazioni ad elevato rischio, "*adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere*



rischi speciali" (ciò che, peraltro, era espressamente previsto anche dalla offering circular, come risulta pacifico in causa); b) che il livello di rating dei bond argentini ha subito un progressivo declassamento, che aveva raggiunto una vera e propria soglia di allarme alla data di acquisto dei titoli oggetto di causa; la Moody's, infatti (una delle maggiori agenzie internazionali), che il 2 ottobre 1997 aveva valutato tali titoli come Ba3, a partire dall'agosto 1999 ha dato valutazioni sempre più negative, declassando il rating alla categoria B1 il 6 ottobre 1999 e a quella B2 il 20 marzo 2001, per arrivare, poi, alla categoria B3 il 13 luglio 2001 (e, successivamente, a Caa1); parimenti negativo risultava l'andamento dei titoli nelle valutazioni delle delle altre agenzie internazionali; la Ficht Ratings aveva assegnato il rating BB in data 3.12.1997, lo aveva peggiorato in data 20.3.2001, portandolo a BB-, per poi rivederlo nuovamente in senso peggiorativo in data 28.3.2001, assegnando la categoria B+; la Standard & Poor's, a sua volta, aveva attribuito il rating BB in data 6 ottobre 1999, quello B in data 8 maggio 2001, quello B- in data 12 luglio 2001 (e, successivamente, CCC+) (dati desunti da fonti ufficiali e, come tali, notori).

IL CASO.it

Va, in secondo luogo, rilevato che: a) l'attrice aveva dichiarato una propensione al rischio "*media*", laddove i titoli argentini erano ad elevato rischio; b) anteriormente all'acquisto dei bond argentini, l'attrice non risultava aver mai fatto acquisto di obbligazioni, e ancor meno di azioni, avendo unicamente acquistato dei BOT (cfr. l'estratto conto in atti); c) l'attrice era pensionata ed, inoltre, priva di pregresse esperienze, o specifiche conoscenze, in materia finanziaria (circostanza pacifica in causa).

Le informazioni omesse, pertanto, qualora fossero state adeguatamente fornite, avrebbero, per il loro contenuto, impedito all'attrice l'acquisto dei bond argentini, posto che, all'epoca delle operazioni, tali titoli si discostavano notevolmente tanto dalla propensione al rischio espressa dalla stessa (media), quanto dalla tipologia degli investimenti in precedenza effettuati (di natura conservativa e non speculativa), quanto dagli obiettivi di investimento concretamente ipotizzabili (di natura prudenziale, sulla scorta dell'età avanzata e dell'assenza di specifiche conoscenze ed esperienze in materia). **IL CASO.it**

Gli ordini di acquisto oggetto di causa risultano impartiti in via esclusiva dall'attrice, ancorché su conto corrente cointestato anche al figlio, apparendo, pertanto, sufficienti gli elementi dianzi evidenziati con riguardo alla sola

Ad ogni modo, anche per il figlio valgono le medesime considerazioni quanto ai pregressi investimenti (solo di natura conservativa) e all'assenza di specifiche esperienze in materia finanziaria, laddove, poi, per ciò che concerne la propensione al rischio, non può farsi a meno di rilevare che la banca convenuta risulta aver omesso qualunque rilevamento del profilo dell'attore, ciò che (a prescindere dalla questione, pure prospettata in causa, in ordine all'obbligatorietà o meno di tale rilevamento- ex art. 20 co. 1 lett. a del Regolamento Consob- allorquando, come nella specie, il contratto di conto corrente sia intestato a più persone), imponendo di tener conto dei soli elementi già a disposizione della banca (e, quindi, nella specie, essenzialmente della natura degli investimenti pregressi, di natura conservativa) induce a ritenere che anche il figlio si sarebbe del tutto verosimilmente astenuto dagli acquisti oggetto

di causa (che, comunque, si ribadisce, risultano effettuati a solo nome dell'attrice, sebbene sul conto corrente cointestato).

IL CASO.it

Se ne desume che le specifiche informazioni sull'ente emittente, sulla concreta tipologia dei titoli e sull'effettivo andamento degli stessi sul mercato avrebbero sicuramente indotto il cliente a desistere dall'investimento in oggetto.

Deve, pertanto, ritenersi provato il nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e il danno dedotto, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dagli attori.

La ravvisata fondatezza dell'allegata violazione degli obblighi informativi risulta assorbente, ed esime pertanto dall'esame delle ulteriori violazioni (artt. 26, 27, 34, 35 del Regolamento Consob, e 21 del D.Lgs. n. 58/1998) dedotte in atto di citazione.



Conseguentemente, accertato l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi previsti dagli artt. 21 D.Lgs 58/98 e 28 Regolamenti Consob n. 11522/1998, nonché la sussistenza del nesso causale rispetto al danno dedotto, la stessa va condannata a restituire all'attrice la somma effettivamente impiegata nell'investimento, pari a Euro 44.000,00 (non risulta allegato dalla convenuta l'esistenza di cedole riscosse dagli attori, da scomputarsi dalla somma investita), oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in favore degli attori.

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da

nei confronti di Banca s.p.a., in persona del
Presidente legale rappresentante *pro tempore*, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:

IL CASO.it

- accertato l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi, indicati nella parte motiva, condanna la medesima convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori, liquidati nella misura di Euro 44.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in complessivi Euro 1.525,00 per diritti, € 3000,00 per onorari, € 378,00 per spese, oltre a spese generali, CPA e IVA *ex lege*.

Così deciso in Gorizia il 25.9.2008.



Il Giudice est.

(dott.ssa Angela Masiello)

Il Presidente

(dott. Daniele Venier)



Depositato in Cancelleria
oggi, 30 GEN 2009

IL CANCELLIERE
dott.ssa Laura GALLO

PER COPIA CONFORME - USO APPELLO
11 9 FEB. 2009



IL CANCELLIERE
Claudia Torcello
C. Masetto

TRIBUNALE DI GORIZIA

Si attesta la corresponsione
di € 8.250
mediante marche da bollo.
Gorizia, 1.9 FEB. 2009